



CNA ■ CONSIGLIO NAZIONALE
PPC ■ DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

FORMAZIONE E CREDITI. CHIARIMENTI E MODALITA' OPERATIVE

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO

Precisazioni

A seguito dei seminari tenutisi a Roma in data 10-11 e 13 febbraio appare opportuno esplicitare alcuni argomenti che sembrano rivestire particolare importanza nella gestione delle nuove linee guida. Seguiranno degli estratti delle linee guida con l'aggiunta di commenti o precisazioni solo relativamente ai punti osservati.

2. Definizioni

È stato introdotto il "Percorso formativo convenzionato". Attività formativa convenzionata tra Ordini Territoriali e Pubbliche Istituzioni. Valida per il riconoscimento dei CFP di cui al punto 5.1

4. Credito Formativo Professionale

È stata specificata l'interpretazione di neoiscritto: tale termine riguarda solo i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) per i quali l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.

5. Criteri per l'attribuzione ed il riconoscimento dei crediti formativi

5.1 I corsi abilitanti sono stati ricompresi nell'ambito dei corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati. È mantenuta la sola distinzione per i corsi di aggiornamento di 40 ore per i quali rimane il riconoscimento di 1 CFP ogni 4 ore o 10 CFP per l'intero corso.

5.1.1 È stata introdotta la "Formazione a distanza", attraverso la definizione di e-learning, streaming e webinar.

5.2 È stata semplificata l'attribuzione dei CFP riducendo il minimo di ore per evento a 2 ore ed è stata **normalizzato ad uno (1) il rapporto CFP/ORA, fermo restando l'obbligo di avere almeno due dei tre requisiti richiesti.**

5.3 Sono stati introdotti anche gli assegni di ricerca annuali e le scuole di specializzazione.

5.4 È stata riordinata la casistica delle attività.

Ad esclusione della attività di volontariato di protezione civile, per quanto riguarda le altre voci il limite max.complessivo è stato stabilito in 5 CFP (sia che la partecipazione riguardi una sola voce, sia che derivi dalla partecipazione a più attività). Per ogni attività o per la **somma** delle attività non è possibile acquisire più di 5 CFP annui. Per la partecipazione a più attività non è possibile acquisire più di 5 CFP annui.

5.5 - Per i dipendenti pubblici saranno validati i progetti di formazione predisposti dai loro datori di lavoro preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d'intesa.

6. Procedure di autorizzazione degli eventi formativi

6.1 - Con l'avvio della piattaforma le procedure di autorizzazione degli eventi formativi sono state semplificate.

Con la compilazione della scheda da parte degli Ordini Territoriali l'attribuzione dei CFP è automatica e immediata.

Le uniche attività ancora sottoposte a verifica (provvisoriamente) restano la richiesta di extra credito, gli eventi che si svolgono al di fuori del territorio di competenza, ed i corsi e-learning asincroni, aperti sull'intero territorio na-

zionale, fino alla adozione di appositi format (*) atti a facilitare uniformità di contenuti e standards minimi di comunicazione.

Le tipologie dello streaming e del webinar, come i corsi frontali, vengono accreditati senza alcuna attività istruttoria. (Non sono sottoposti a verifica neanche i corsi in e-learning asincrono riservati ai soli iscritti all'Ordine proponente).

Agli Ordini Territoriali è demandata la completa responsabilità ed autonomia nella valutazione degli standard di qualità degli eventi proposti nel rispetto delle Linee Guida.

La Piattaforma telematica conserva tutte le informazioni relative ai singoli eventi formativi ed in particolare:

- i dati dell'istanza;
- i dati del corso ed il materiale didattico;
- i dati sui partecipanti ed sui crediti erogati.

I cfp acquisiti con la partecipazione alle attività/eventi formativi sono automaticamente registrati dall'Ordine che ha erogato il Corso o l'Evento formativo, attraverso la procedura predisposta in piattaforma, nel registro dell'Ordine (o degli Ordini) **nel profilo utente dell'iscritto e nella scheda personale dell'iscritto nell'Albo Unico.**

6.2 - Il CNAPPC e gli Ordini Territoriali organizzano l'offerta formativa sui temi della deontologia e dei compensi professionali, compreso anche l'esercizio professionale ed in particolare:

- la riforma ordinistica, le assicurazioni, le responsabilità civili e penali, le norme previdenziali, i compensi, i contratti e l'ordinamento professionale;
- di preferenza: temi innovativi che rivestono un ruolo fondamentale trasversale a tutti gli indirizzi professionali negli ambiti disciplinari riconducibili allo sviluppo sostenibile ed alla conservazione delle risorse e dell'energia, alla sicurezza ed alla qualità dell'abitare degli edifici e delle città, alla rigenerazione urbana sostenibile, alla conservazione dei beni culturali e del territorio

6.2.1 - Gli Ordini Territoriali possono delegare gli aspetti organizzativi ed economici ad altri soggetti solo previa convenzione.

6.2.2 - È stato eliminato l'obbligo del POF

6.3.5 - Le attività/eventi formativi promossi dai soggetti terzi sulla base delle procedure di accreditamento degli stessi e già confermate dal CNAPPC non devono essere reinseriti nella piattaforma telematica da parte degli Ordini Territoriali, ma dagli stessi soggetti terzi. Per i "soggetti terzi" c'è l'obbligo di accreditare i corsi attraverso la piattaforma e di proporre i crediti (che saranno definitivamente trasferiti nell'Albo Unico dagli Ordini o dal CNAPPC) sempre tramite la piattaforma seguendo le stesse regole imposte per il sistema ordinistico.

6.4.2 - Attività/eventi formativi promossi tramite gli Ordini Territoriali e già accreditati, se riproposti da altro Ordine devono essere reinseriti nella piattaforma telematica al fine di ottenere un nuovo codice identificativo che indichi la nuova data ed il soggetto che eroga il corso.

6.4.3 - Le attività/eventi formativi promossi dagli Ordini Territoriali devono essere aperti come principio alla partecipazione di tutti gli architetti, fatto salvo solo quanto diversamente previsto da specifici protocolli d'intesa/convenzioni con soggetti pubblici.

6.4.4 - Gli Ordini Territoriali possono promuovere attività/eventi formativi frontali solo nell'ambito del proprio territorio, fatto salvo intese di collaborazione e co-promozione con altri Ordini Territoriali.

6.6 - A partire dal 01.01.2015 non sarà più possibile rilasciare CFP a posteriori di attività/eventi non accreditati, fatto salvo per gli eventi di cui al punto 5.4.

6.7 - Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a richiedere,

attraverso autocertificazione, i CFP ottenuti per le seguenti attività/eventi formativi:

- corsi abilitanti relativi a sicurezza, VVFF, acustica, **se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e NON organizzati dal Sistema Ordinistico;**

- le attività di cui al punto 5.3

- le attività/ eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere d), e), f)

L'iscritto, assumendo piena responsabilità della comunicazione, deve inviare contestualmente all'Ordine Territoriale una autocertificazione di evidenza legale unitamente a copia di documento di identità, **oppure procedere alla comunicazione attraverso apposito spazio, "le mie certificazioni", collocato sul profilo utente nella piattaforma iM@teria.**




7. Esoneri

Salvo la cessazione dell'obbligo per gli iscritti da almeno 20 anni e al compimento del 70 anno di età, gli esoneri sono limitati ai soli tre casi:

a) maternità, riducendo l'obbligo formativo di - 20 cfp nel triennio sperimentale e - 30 cfp nel triennio ordinario;

b) malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi continuativi;

c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità



8. Sanzioni

L'Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, valuta l'inosservanza dell'obbligo formativo solo al termine di ciascun triennio formativo e fatta salva la possibilità per l'iscritto di ravvedimento operoso nel termine di 6 mesi dalla scadenza triennale (giugno 2017).



*Matteo Capuani
aprile 2015*